

# Le Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice doganale dell'Unione

Confindustria Lombardia

29 novembre 2024

# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)

Titolo VI: Violazioni doganali; Capo I: Sanzioni di natura penale

Art. 78: Contrabbando per omessa dichiarazione

E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:



a) **introduce, fa circolare** nel territorio doganale ovvero **sottrae** alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;



b) **fa uscire** a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.




# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)

**Titolo VI: Violazioni doganali; Capo I: Sanzioni di natura penale**

**Art. 79: Contrabbando per dichiarazione infedele**

*«Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.»*

Nell'ipotesi di cui all'articolo 79 (contrabbando per infedele dichiarazione), quando l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, l'autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80% al 150% dei diritti di confine dovuti.



# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)

**Titolo VI: Violazioni doganali; Capo I: Sanzioni di natura penale**

**Art. 88: Circostanze aggravanti del contrabbando**

Al ricorrere delle aggravanti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni (!!!)



## Reato di contrabbando: le diverse ipotesi

**1) Art. 78 e 79 - Importi inferiori a euro 10.000,00: multa da 100 a 200 per cento dei diritti di confine dovuti.**

**2) Art. 96, comma 1 – importo superiore a euro 10.000,00 (dazi e iva distintamente considerati): «...chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:**

- a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
- b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, **sia superiore a euro 10.000»;**

**3) Art. 88, comma 3 – importo superiore a euro 50.000,00 ma inferiore a euro 100.000,00 (dazi e iva distintamente considerati), alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni**

**4) Art. 88, comma 2, lett. e) – importo superiore a euro 100.000,00, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni**



# Errata classificazione delle merci

La classificazione delle merci è alla base dell'individuazione del trattamento tariffario da applicare alle merci importate, che spesso può essere estremamente differente anche per merci tra loro particolarmente affini.

Infatti, ad ogni codice doganale corrisponde l'applicazione di una determinata aliquota daziaria nonché, in alcuni casi, l'applicazione di misure che agevolano (es. sospensioni o esenzioni) ovvero rendono più onerosa (es. dazi addizionali) l'importazione.

Ne consegue che una non corretta classificazione della merce può comportare l'indebita elusione dei diritti realmente dovuti dall'operatore economico e, pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, anche il configurarsi di reati di contrabbando.

## Esempio

- Una Società importava dall'India granuli di polietilene tereftalato aventi TARIC **3907.6080.40** avvalendosi della sospensione daziaria allora accordata ai prodotti aventi tale codice doganale (Rif. Regolamento UE n. 1387/2013).
- A seguito di un controllo, l'Agenzia delle Dogane rilevava che il prodotto avrebbe dovuto essere classificato sotto il codice doganale TARIC **3907.6080.90**, in quanto le sue proprietà chimiche non corrispondevano a quelle necessarie per classificarlo con il codice dichiarato dalla Società. Da ciò derivava l'impossibilità, per la Società, di beneficiare della sospensione tariffaria e il conseguente mancato pagamento dei dazi dovuti.
- Nei confronti della Società (i.e.: del legale rappresentante) veniva quindi contestata la **condotta di contrabbando aggravato** previsto dall'art. 295, comma 2, lett. c) «**quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione**».
- Quest'ultimo riferimento normativo è inserito all'interno del **D.Lgs 141/2024 all'art. 88 c. 2 lettera c) DNC**

# Errata valorizzazione delle merci

Il valore delle merci dichiarato al momento dell'importazione concorre alla formazione della base imponibile sulla quale viene calcolato il dazio doganale e gli eventuali altri oneri.

Di conseguenza, spesso l'errata indicazione del valore delle merci da dichiarare in dogana può determinare il pagamento di un'imposta inferiore rispetto a quella realmente dovuta.

Pertanto, una simile condotta potrebbe integrare, qualora ne sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi, una delle fattispecie di contrabbando appena descritte.

## Esempio

- Una Società, operante nel settore dell'abbigliamento, importava in Italia prodotti oggetto di contratto di licenza.
- L'Agenzia delle Dogane, notificava un avviso di revisione dell'accertamento, nel quale contestava alla Società il mancato computo dei diritti di licenza (c.d. *royalties*) all'interno del valore delle merci dichiarato al momento dell'importazione e chiedeva la corresponsione dei diritti evasi.
- Conseguentemente, la competente Procura della Repubblica contestava i reati di **contrabbando aggravato** previsto dall'art 295, comma 2, lett. c) «**quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione**».
- Quest'ultimo riferimento normativo è inserito all'interno del **D.Lgs 141/2024 all'art. 88 c. 2 lettera c) DNC**

# Errata attribuzione dell'origine delle merci

In alcuni casi, l'origine delle merci può essere alla base di un trattamento daziario agevolato ovvero di un'imposizione più gravosa, dovuta a provvedimenti di politica commerciale adottati dall'Unione Europea.

L'importazione di prodotti aventi origine preferenziale, ad esempio, consente all'operatore di importare tali beni a dazio zero o con un'aliquota ridotta.

In altri casi, invece, l'importazione di prodotti originari di un Paese verso cui sono state adottate misure c.d. antidumping può essere soggetta al pagamento di dazi più elevati.

Ne deriva che l'attestazione non corretta dell'origine delle merci importate può determinare il pagamento di dazi in misura inferiore al dovuto, con l'eventualità che tale circostanza possa essere alla base della contestazione di reati di contrabbando.

## Esempio

- Una Società importava in Italia lampade fluorescenti di origine filippina, beneficiando dell'aliquota ridotta accordata ai prodotti originari dei Paesi appartenenti al sistema SPG.
- A seguito di un'indagine dell'OLAF (*i.e. Office européen de Lutte Anti-Fraude, o Ufficio europeo per la lotta antifrode*), veniva accertata l'origine cinese dei beni, con la conseguente applicazione di dazi *antidumping*.
- Conseguentemente, veniva eseguita segnalazione alla Procura per il reato di contrabbando aggravato previsto dall'art. 295, comma 2, lett. c). «**quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione**».
- Quest'ultimo riferimento normativo è inserito all'interno del **D.Lgs 141/2024 all'art. 88 c. 2 lettera c) DNC**

# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)

## Art. 94: Delle misure di sicurezza patrimoniali - Confisca

In un'ottica di repressione del fenomeno del contrabbando, nella maggior parte dei casi in cui sono previste sanzioni penali o amministrative le nuove DNC prevedono anche la confisca dei beni oggetto di violazione.

### La confisca penale in tre punti:

1. **confisca obbligatoria per il reato di contrabbando.**
2. **è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.**
3. **è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.**

# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)

Titolo VI: Violazioni doganali; Capo II: Sanzioni di natura amministrativa

Art. 96, c. IX: Sanzioni amministrative

La confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito **non si applica**, oltre che nei casi di cui al comma 14 dell'art. 96 (i.e. quando l'autorità giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa), per la violazione di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, **gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento** prescritti dalla normativa doganale unionale;
- b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti **sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine**, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
- d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
- e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)

## Titolo VI: Violazioni doganali; Capo II: Sanzioni di natura amministrativa

### Art. 96: Sanzioni amministrative

Occorre evidenziare che l'art. 96, comma 13, conferma la previsione dell'art. 20, comma 4, L. n. 449/1997 per cui nel caso in cui la revisione venga attivata su istanza di parte e comporti il recupero di diritti doganali, non verranno applicate le sanzioni amministrative.

Invero, la nuova norma dispone che “non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, è avviata su istanza del dichiarante. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce”.

**Come in passato**, nella disposizione ora vigente non è previsto un automatismo per il quale, in costanza di una violazione penalmente rilevante, l'aver richiesto revisione consenta di sterilizzare anche la eventuale responsabilità penale. Tuttavia, come ora previsto all'art. 96, comma 14, la valutazione del profilo del dolo ad opera della Autorità Giudiziaria rappresenta il discrimine per ricondurre la violazione alla mera rilevanza amministrativa.

Ebbene, tale valutazione interviene certamente anche nelle ipotesi di revisione promossa su istanza di parte con la conseguenza che il giudice adito – oltre ai profili di merito della violazione in accertamento – non potrà non considerare la sussistenza della buona fede, proprio per la determinazione dell'operatore economico ad autodenunciarsi.

# Art. 112 DNC – Focus Circolare ADM n. 22/2024

## ESTINZIONE DEI DELITTI DI CONTRABBANDO PUNIBILI CON LA SOLA MULTA

L'articolo 112 delle Disposizioni Nazionali Complementari prevede la possibilità, per l'autore della violazione, di estinguere i reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa.

La disposizione in parola non prevede altre condizioni né stabilisce termini temporali per accedere all'istituto: sarà quindi possibile accedere all'istituto dell'art. 112 per i reati di contrabbando per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a Euro 50.000,00 e non ricorrono altre aggravanti\*.


Non essendo inoltre previsto alcun termine di decadenza, l'istituto in esame è attivabile anche in pendenza di procedimento penale.

Affinché l'estinzione si verifichi, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.

L'art. 104 delle Disposizioni Nazionali Complementari prevede l'applicabilità, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili, dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472. pertanto, la parte potrà definire la propria posizione, ancorché l'Ufficio doganale non abbia determinato la misura della sanzione, anche mediante il ricorso al ravvedimento operoso ex articolo 13 del D. Lgs. 472/1997.

\*si veda al riguardo l'art. 88 DNC

# Art. 1) Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1 al D. Lgs.)



**Titolo II: Rapporto doganale; Capo IV: Revisione dell'accertamento**

**Art. 40: Controlli a posteriori**

**L'art. 40 riconosce all'Agenzia e alla Guardia di Finanza il potere di effettuare controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali** la cui merce è già stata oggetto di svincolo e, con riguardo alla modalità di esecuzione, dispone che per la loro effettuazione i soggetti di cui sopra possano anche:

- invitare gli operatori o altri soggetti interessati alle medesime operazioni doganali, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore ai 15 giorni, a comparire, anche a mezzo di rappresentante, o a fornire notizie e documenti inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali;

oppure

- accedere, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione; a tal fine si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di accessi, ispezioni e verifiche ai fini IVA.



# Grazie!

## **Avv. Massimo Fabio**

EMEA Regional Leader

Partner

International Trade and Customs,  
Studio Associato – Consulenza  
legale e tributaria KPMG

M +39 348 2702922

[mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

[LinkedIn](#)



Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.